

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE



PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione di Mediaset S.p.A. in data 9 novembre 2010, ai sensi dell'articolo 4 della delibera Consob n.17221 del 12 marzo 2010 e modificata, da ultimo, con delibera del Consiglio di Amministrazione di Mediaset S.p.A. in data 11 maggio 2021 in ottemperanza alla delibera Consob n.21624 del 10 dicembre 2020.

SOMMARIO

Prem	iessa	. 4
2.	Definizioni	4
3.	Oggetto della procedura	. 6
4.	Comitato Parti Correlate	. 6
5.	Individuazione delle Parti Correlate della Società	. 6
6.	Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore e di Minore Rilevanza	. 7 7 7
7.	Esclusioni	. 8 8 10
8	Fase istruttoria preliminare comune a tutte le operazioni con Parti Correlate	10
9.	Modalità di istruzione ed approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza	12
	9.2 Iter procedurale per le Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'assemblea dei soci	13
10.	Modalità di istruzione ed approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza 10.1 Iter procedurale per le Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione e degli organi delegati della Società 10.2 Iter procedurale per le Operazioni di Minore Rilevanza di	14 14
	competenza dell'assemblea dei soci	15
11. 12.	Delibere-quadro	16
۱۷.	per il tramite di società controllate	16
13.	Informativa	
14.	Registro delle Operazioni con Parti Correlate	
15.	Vigilanza sulla procedura	
16.	Pubblicazione e aggiornamento della procedura	20
17.	Riservatezza	20
۱8.	Disposizioni finali	20
Alleg	ato	21

I. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 239 I-bis del codice civile e dell'articolo 4, comma I del Regolamento Consob sulle Parti Correlate, come da ultimo modificato con delibera della Consob n. 21624/2020 in attuazione del D. Lgs. n. 49/2019, il Consiglio di Amministrazione di Mediaset S.p.A. ha approvato la presente procedura in materia di operazioni con parti correlate in data II maggio 2021.

Ai sensi dell'articolo 4 comma 3) del Regolamento Consob sulle Parti Correlate, il Comitato Parti Correlate (precedentemente denominato Comitato degli Indipendenti), composto da tre Amministratori Indipendenti (come più oltre definiti), ha rilasciato preventivo parere favorevole sulla presente procedura in data I I maggio 2021.

2. DEFINIZIONI

Amministratori Indipendenti: gli amministratori riconosciuti dalla Società indipendenti ai sensi del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato di Corporate Governance costituito da ABI, ANIA, Assonime, Confindustria, Borsa Italiana e Assogestioni.

Amministratori Indipendenti Non Correlati: gli Amministratori Indipendenti diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte.

Amministratori Coinvolti nell'Operazione: gli Amministratori che abbiano nell'Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

"Comitato Parti Correlate": il comitato di cui al successivo articolo 4.

"Comitato Operativo Parti Correlate": il comitato composto dalle funzioni aziendali individuate secondo la normativa interna della Società.

"Funzione Responsabile": funzione responsabile della singola Operazione con Parti Correlate della Società e delle società controllate secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società.

"Operazioni con Parti Correlate": le operazioni individuate come tali dai principi contabili internazionali, adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 come di tempo in tempo modificati. Tali operazioni sono elencate - sulla base dello IAS 24 attualmente in vigore - nell'Appendice al Regolamento Consob per le Operazioni con Parti Correlate.

- "Operazioni realizzate per il tramite di società controllate": le Operazioni con Parti Correlate di cui al successivo articolo 12.
- "Operazioni Escluse": le Operazioni con Parti Correlate di cui al successivo articolo 7.1.
- "Operazioni Esigue": le Operazioni con Parti Correlate di cui al successivo articolo 7.1, lettera a).
- "Operazioni di Maggiore Rilevanza": le Operazioni con Parti Correlate di cui al successivo articolo 6.1.
- "Operazioni di Minore Rilevanza": le Operazioni con Parti Correlate di cui al successivo articolo 6.2.
- "Operazioni Ordinarie": le Operazioni con Parti Correlate di cui al successivo articolo 7.1, lettera e).
- "Parti Correlate": i soggetti individuati come tali dai principi contabili internazionali, adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 come di tempo in tempo modificati. Tali soggetti sono elencati sulla base dello IAS 24 attualmente in vigore nell'Appendice al Regolamento Consob per le Operazioni con Parti Correlate.
- "Presidi Equivalenti": i presidi indicati nell'Allegato I alla presente procedura da adottare, qualora in relazione a una determinata operazione, uno o più membri del Comitato Parti Correlate non siano Amministratori Indipendenti Non Correlati.
- "Regolamento Consob sulle Parti Correlate": il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come da ultimo modificato dalla Consob con delibera n. 21624/2020.
- "Società": Mediaset S.p.A..
- "TUF": D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998.

3. OGGETTO DELLA PROCEDURA

La presente procedura stabilisce le regole per l'individuazione, l'approvazione, l'esecuzione e la pubblicità delle Operazioni con Parti Correlate realizzate da Mediaset S.p.A., direttamente ovvero per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse, nonché i casi di esclusione dall'applicazione di tali regole.

4. COMITATO PARTI CORRELATE

- **4.1** Il Comitato Parti Correlate è composto da tre Amministratori Indipendenti nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato stabilirà le regole operative di funzionamento del Comitato stesso.
- **4.2** Il Comitato Parti Correlate, a seguito del ricevimento della comunicazione di cui rispettivamente all'articolo 7.2, all'articolo 9.1.2, all'articolo 10.1.2 e all'articolo 12.6, accerta tempestivamente se tutti i membri del Comitato sono diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte.
- Il Comitato, nell'effettuare il predetto accertamento, può avvalersi del supporto della Direzione Affari Societari della Società (la "Direzione Affari Societari").

Qualora uno o più membri del Comitato siano la controparte di una determinata operazione o una parte correlata della controparte, il Comitato Parti Correlate dà senza indugio comunicazione dell'esistenza di rapporti di correlazione alla Direzione Affari Societari, che informa la Funzione Responsabile ed il Consiglio d'Amministrazione della Società, e si applicano i Presidi Equivalenti.

5. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE DELLA SOCIETÀ

- **5.1** Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Direzione Affari Societari individua le Parti Correlate della Società e ne redige un elenco sulla base dell'Appendice al Regolamento Consob per le Operazioni con Parti Correlate (l' "Elenco delle Parti Correlate").
- 5.2 La Direzione Affari Societari individua le Parti Correlate della Società:
- a) sulla base delle informazioni e della documentazione agli atti della Società, con il supporto delle funzioni competenti della Società e delle sue controllate; e
- b) sulla base delle dichiarazioni scritte, redatte secondo i modelli predisposti dalla Direzione Affari Societari, dei soggetti controllanti, degli amministratori, dei sindaci

e degli altri soggetti indicati nell'articolo 114, comma 5 del TUF che siano Parti Correlate della Società, indicante quali sono le Parti Correlate alla Società tramite tali soggetti. Tali soggetti devono comunicare alla Società, in modo tempestivo, eventuali aggiornamenti.

Ai fini dell'individuazione delle Parti Correlate della Società, la Direzione Affari Societari può consultarsi con il Comitato Operativo Parti Correlate.

5.3 L'Elenco delle Parti Correlate della Società è tenuto dalla Direzione Affari Societari, che lo aggiorna ogni qual volta sia ritenuto necessario, anche sulla base delle informazioni trasmesse dalle funzioni della Società e delle sue controllate e dai soggetti di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 5.2 e, comunque, lo rivisita con frequenza almeno trimestrale.

Tutte le funzioni della Società e delle sue controllate sono tenute a comunicare, in modo tempestivo, alla Direzione Affari Societari le circostanze sopravvenute - quali, a titolo esemplificativo, l'acquisizione di partecipazioni, la stipulazione di contratti o la revisione di contratti in essere - che possano comportare modifiche nell'Elenco delle Parti Correlate.

5.4 L'Elenco delle Parti Correlate è pubblicato nel sito intranet della Società, sezione "Portale Documentale", a cura della Direzione Affari Societari, ed è accessibile in via informatica alle Funzioni Responsabili. L'elenco è, inoltre, messo a disposizione, dalla Direzione Affari Societari, su richiesta del Comitato Parti Correlate, degli organi sociali della Società e delle sue controllate e degli altri uffici e funzioni competenti della Società e delle sue controllate.

6. IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGORE E DI MINORE RIVELANZA

6.1 Operazioni di Maggiore Rilevanza

Ai fini della presente procedura, sono operazioni di maggiore rilevanza, le Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3 del Regolamento Consob sulle Parti Correlate, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alle soglie ivi previste (le "Operazioni di Maggiore Rilevanza").

6.2 Operazioni di Minore Rilevanza

Ai fini della presente procedura, sono operazioni di minore rilevanza, le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni Esigue (le "Operazioni di Minore Rilevanza").

7. ESCLUSIONI

7.1 Operazioni escluse

Fatte salve le disposizioni inderogabili del Regolamento Consob sulle Parti Correlate, sono escluse dall'applicazione delle norme procedurali e di trasparenza stabilite dal Regolamento stesso e dalle disposizioni della presente procedura relative alle Operazioni di Maggiore Rilevanza ed alle Operazioni di Minore Rilevanza, oltre alle operazioni di cui all'articolo 13, comma I e comma I-bis del Regolamento Consob sulle Parti Correlate, le seguenti Operazioni con Parti Correlate, anche quando siano Operazioni realizzate per il tramite di società controllate, (le "Operazioni Escluse"):

- a) operazioni che singolarmente considerate abbiano un valore complessivo non superiore a (i) Euro 300.000 (trecentomila) se la controparte è una persona fisica e (ii) Euro 500.000,00 (cinquecentomila) se la controparte è una persona giuridica (le "Operazioni Esigue");
- b) piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e relative operazioni esecutive;
- c) deliberazioni, diverse da quelle escluse ai sensi del Regolamento Consob sulle Parti Correlate, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché dei dirigenti con funzioni strategiche, a condizione che: (i) sia stata adottata una politica di remunerazione approvata dall'assemblea della Società; (ii) nella definizione di tale politica sia stato coinvolto il Comitato per la Remunerazione della Società, che è composto esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- d) operazioni con o tra società controllate anche congiuntamente dalla Società nonché operazioni con società collegate della Società purché nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società.

Sono interessi significativi di altra Parte Correlata della Società gli interessi scaturenti da rapporti di natura partecipativa ovvero patrimoniale con la società controllata o collegata della Società controparte di una determinata operazione, qualora questi rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte della società controllata o collegata al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice la Parte Correlata. Possono sussistere interessi Significativi di altra Parte Correlata qualora (i) la Società condivida con la società controllata o collegata uno o più dirigenti con responsabilità strategiche e tali soggetti, in aggiunta alla mera condivisione di ruoli, beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazione variabile) dipendenti dai risultati conseguiti dalla società controllata

- o collegata con la quale l'operazione è svolta ovvero (ii) la società controllata o collegata sia partecipata dal soggetto che controlla la Società o che esercita influenza notevole su quest'ultima e la partecipazione detenuta dal predetto soggetto nella Parte Correlata superi il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società;
- e) operazioni, che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società o della società controllata che compie l'operazione, effettuate a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo (le "Operazioni Ordinarie"); tuttavia, qualora l'operazione sia effettuata da una società controllata veicolo, costituita al solo scopo di compiere tale operazione, la verifica della corrispondenza dell'operazione con l'ordinario esercizio dell'attività va svolta non solo nei confronti della controllata ma anche con riguardo ad almeno una delle attività ordinariamente svolte dal gruppo Mediaset, costituito dalla società comprese nel bilancio consolidato;
- f) operazioni urgenti che non rientrino nella competenza dell'assemblea o non debbano essere da questa autorizzate, subordinatamente all'introduzione di apposita clausola nello statuto, ferme le disposizioni dell'articolo 5 del Regolamento Parti Correlate e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) dello stesso regolamento applicabile alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, a condizione che: (i) qualora l'operazione ricada nelle competenze di un organo delegato, il presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e comunque prima del compimento dell'operazione; (ii) l'operazione sia successivamente oggetto, ferma l'efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile; (iii) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il collegio sindacale riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza; (iv) la relazione e le valutazioni di cui al precedente punto (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma I del Regolamento Consob sulle Parti Correlate; e (v) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

9

7.2 Controllo del Comitato Parti Correlate.

Il Comitato Parti Correlate controlla, in un'apposita riunione da convocarsi entro 7 giorni dall'invio al Comitato da parte della Direzione Affari Societari delle informazioni di cui al successivo articolo 8.5, la corretta applicazione delle condizioni di esenzione di cui alla lettera e) dell'articolo 7.1 alle Operazioni Ordinarie di Maggiore Rilevanza, motiva per iscritto, nel verbale della riunione, le conclusioni raggiunte e trasmette copia del verbale alla Direzione Affari Societari. Qualora il Comitato Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno, può avvalersi, a spese della Società, dell'assistenza di uno o più esperti di propria scelta per verificare la congruità del corrispettivo dell'Operazione Ordinaria di Maggiore Rilevanza rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Nella scelta degli esperti il Comitato ricorre a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui il Comitato verifica preventivamente l'indipendenza tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'allegato 4 al Regolamento Consob per le Operazioni con Parti Correlate.

Tale controllo dovrà essere completato entro 30 giorni dalla convocazione della suddetta riunione.

8. FASE ISTRUTTORIA PRELIMINARE COMUNE A TUTTE LE OPERAZIONI CON PARTI CORREALTE

- **8.1** La Funzione Responsabile, non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'operazione e delle informazioni disponibili:
- verifica se la controparte è una Parte Correlata;
- qualora la controparte sia una Parte Correlata, comunica senza indugio, per iscritto alla Direzione Affari Societari, tutte le informazioni relative all'operazione quali, a titolo esemplificativo, il nome della controparte, la descrizione dell'operazione e le condizioni della stessa. In caso di Operazioni Ordinarie, fornisce, per iscritto, alla Direzione Affari Societari, le informazioni indicate al successivo paragrafo 8.5.
- **8.2** Direzione Affari Societari accerta:
- se l'operazione è un'Operazione con Parte Correlata;
- se l'operazione rientra in uno dei casi di esclusione previsti dal Regolamento Consob sulle Parti Correlate o dal precedente articolo 7 e, in particolare, se l'operazione si qualifica come Operazione Ordinaria, e per le operazioni di cui al precedente articolo 7d), l'insussistenza di interessi significativi di altre Parti Correlate della Società;
- se l'operazione è in attuazione di una delibera-quadro;
- se l'operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza oppure Operazione di Minore Rilevanza.

- Ai fini dell'accertamento dei predetti elementi, la Direzione Affari Societari può consultarsi con il Comitato Operativo Parti Correlate.
- **8.3** La Direzione Affari Societari comunica per iscritto, senza indugio l'esito dell'accertamento di cui al precedente paragrafo 8.2 alla Funzione Responsabile, indicando di che categoria di operazione si tratti e fornendo oggettivi elementi di riscontro in relazione all'esito dell'accertamento.
- **8.4** La Direzione Affari Societari, qualora l'operazione si qualifichi come Operazione di Maggiore Rilevanza, ovvero come Operazione di Minore Rilevanza, e non si qualifichi come Operazione Esclusa ai sensi del precedente articolo 7 o come operazione in attuazione di una delibera quadro, avvia l'iter procedurale disciplinato rispettivamente dai successivi articoli 9 e 10, informando la Funzione Responsabile.
- 8.5 La Direzione Affari Societari comunica alla Consob e al Comitato Parti Correlate, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3 del Regolamento Consob per le Operazioni con Parti Correlate, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle Operazioni Ordinarie di Maggiore Rilevanza che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione di Maggiore Rilevanza sia Ordinaria, fornendo oggettivi elementi di riscontro.
- **8.6** La Direzione Affari Societari informa su base trimestrale il Comitato Parti Correlate con riguardo alle Operazioni Escluse ed alle operazioni in attuazione delle delibere-quadro, indicando di che categoria di operazione si tratti e fornendo, per iscritto, oggettivi elementi di riscontro delle ragioni dell'esclusione. Il Comitato Parti Correlate verifica la corretta applicazione delle esenzioni.
- **8.7** La Direzione Affari Societari mantiene idonea archiviazione degli esiti dell'accertamento di cui al precedente paragrafo 8.2 e delle comunicazioni inviate alla/dalla Funzione Responsabile e al/dal Comitato Parti Correlate.

9. MODALITÀ DI ISTRUZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

- 9.1 Iter procedurale per le Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società
- **9.1.1** Le Operazioni di Maggiore Rilevanza, che non siano di competenza dell'assemblea dei soci, sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, che delibera previo motivato parere favorevole del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sull'operazione.
- 9.1.2 Ai fini della formulazione del parere del Comitato Parti Correlate, la Funzione Responsabile, per il tramite della Direzione Affari Societari, deve (i) coinvolgere il Comitato Parti Correlate tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria di ogni Operazione di Maggiore Rilevanza, mediante tempestiva informazione in ordine all'avvio delle trattative e/o dell'istruttoria e trasmissione al Comitato stesso, o al componente o componenti dallo stesso delegati, di informazioni complete ed adeguate sull'operazione e (ii) aggiornare le informazioni sull'operazione ogni qual volta sia opportuno e necessario in ragione dello stato di avanzamento delle trattative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'operazione, la tempistica, le motivazioni sottostanti l'operazione nonché gli eventuali rischi per la Società.

Il Comitato Parti Correlate ha la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni, per il tramite della Direzione Affari Societari, agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Qualora il Comitato Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno, può avvalersi, a spese della Società, dell'assistenza di uno o più esperti di propria scelta. Nella scelta degli esperti il Comitato ricorre soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui il Comitato verifica preventivamente l'indipendenza tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'allegato 4 al Regolamento Consob per le Operazioni con Parti Correlate.

9.1.3 Il parere del Comitato Parti Correlate deve essere allegato al verbale della riunione del Comitato e deve essere rilasciato in tempo utile per la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, con trasmissione alla Direzione Affari Societari unitamente all'eventuale parere degli esperti indipendenti.

- 9.1.4. La Funzione Responsabile trasmette al Consiglio di Amministrazione, per il tramite della Direzione Affari Societari in tempo utile per la riunione convocata per l'approvazione dell'operazione informazioni complete ed adeguate sull'Operazione di Maggiore Rilevanza da compiere, con indicazione dell'esito dell'istruttoria, della natura della correlazione, dei termini e delle condizioni e della tempistica dell'operazione, del procedimento valutativo seguito, delle motivazioni sottostanti nonché degli eventuali rischi per la Società, nonché copia del parere del Comitato Parti Correlate di cui al precedente paragrafo 9.1.3 e degli altri pareri eventualmente rilasciati in relazione all'operazione.
- **9.1.5** Qualora il Comitato Parti Correlate abbia espresso un parere motivato contrario al compimento dell'operazione o condizionato all'accoglimento di determinati rilievi, il Consiglio di Amministrazione potrà: (a) approvare l'operazione, a condizione che la delibera di approvazione recepisca integralmente i rilievi formulati dal Comitato, oppure (b) approvare l'operazione nonostante il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia autorizzato dall'assemblea della Società ai sensi del successivo articolo 9.2.2 o (c) non dar corso all'operazione.
- 9.1.6 I verbali delle deliberazioni di approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- **9.1.7** Gli organi delegati, sulla base di apposita informativa predisposta dalla Funzione Responsabile, danno informativa sulle modalità di esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza e, in particolare, sulle controparti, sul corrispettivo e sulle altre condizioni economiche e temporali al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.
- 9.1.8 La Direzione Affari Societari conserva la documentazione relativa ad ogni singola Operazione di Maggiore Rilevanza, ivi incluso, a titolo esemplificativo, il parere del Comitato Parti Correlate, l'eventuale parere degli esperti indipendenti, nonché copia del verbale o della determinazione dell'organo competente a deliberare e dell'informativa trasmessa ai sensi dei precedenti paragrafi e, più in generale, ai sensi della presente procedura.
- **9.1.9** Qualora operino i Presidi Equivalenti, le disposizioni di cui al presente articolo 9.1 relative al Comitato Parti Correlate si applicano, *mutatis mutandis*, a tali presidi.

9.2 Iter procedurale per le Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'assemblea dei soci

9.2.1 In relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea o che devono essere da questa autorizzate, per la fase delle trattative,

la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni del precedente articolo 9.1.

9.2.2 Subordinatamente all'introduzione di apposita clausola nello statuto, qualora il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre l'Operazione di Maggiore Rilevanza all'approvazione dell'assemblea, nonostante il parere contrario del Comitato Parti Correlate o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato stesso, l'operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione, a condizione però che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

I O. MODALITÀ DI ISTRUZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

- 10.1 Iter procedurale per le Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione e degli organi delegati della Società
- 10.1.1 Le Operazioni di Minore Rilevanza, che non siano di competenza dell'assemblea dei soci, sono approvate dall'organo o decise dalla funzione competente, previo motivato parere non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.
- 10.1.2 Ai fini della formulazione del parere del Comitato Parti Correlate, la Funzione Responsabile trasmette al Comitato, con congruo anticipo, per il tramite della Direzione Affari Societari, informazioni complete ed adeguate sull'Operazione di Minore Rilevanza. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'operazione, la tempistica, le motivazioni sottostanti l'operazione nonché gli eventuali rischi per la Società.

Qualora il Comitato Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi, a spese della Società, dell'assistenza di uno o più esperti di propria scelta. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui il Comitato verifica preventivamente l'indipendenza tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'allegato 4 al Regolamento Consob per le Operazioni con Parti Correlate.

- 10.1.3 Il parere del Comitato Parti Correlate deve essere allegato al verbale della riunione del Comitato e deve essere rilasciato in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza, con trasmissione alla Direzione Affari Societari unitamente all'eventuale parere degli esperti indipendenti.
- 10.1.4 La Funzione Responsabile trasmette all'organo o alla funzione competente a decidere l'operazione, per il tramite della Funzione Affari Societari in tempo utile per l'approvazione informazioni complete ed adeguate sull'Operazione di Minore Rilevanza da compiere, con indicazione dell'esito dell'istruttoria, della natura della correlazione, dei termini e delle condizioni e della tempistica dell'operazione, del procedimento valutativo seguito, delle motivazioni sottostanti nonché degli eventuali rischi per la Società nonché copia del parere del Comitato Parti Correlate di cui al precedente paragrafo 10.1.3 e degli altri pareri eventualmente rilasciati in relazione all'operazione.
- 10.1.5 L'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza deve constare da atto scritto; il verbale o la determinazione, in caso di organo monocratico, della decisione deve recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 10.1.6 Gli organi delegati, sulla base di apposita completa informativa predisposta dalla Funzione Responsabile, danno informativa sulle modalità di esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza e, in particolare, sulle controparti, sul corrispettivo e sulle altre condizioni economiche e temporali al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.
- 10.1.7 La Direzione Affari Societari conserva la documentazione relativa ad ogni singola Operazione di Minore Rilevanza, ivi incluso, a titolo esemplificativo, il parere del Comitato Parti Correlate, l'eventuale parere degli Esperti Indipendenti, nonché copia del verbale o della determinazione dell'organo competente a deliberare e dell'informativa trasmessa ai sensi dei precedenti paragrafi e, più in generale, ai sensi della presente procedura.
- 10.1.8 Qualora operino i Presidi Equivalenti, le disposizioni di cui al presente articolo 10.1 relative al Comitato Operazioni Parti Correlate si applicano, *mutatis mutandis*, a tali presidi.

10.2 Iter procedurale per le Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'assemblea dei soci

In relazione alle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'Assemblea o che devono essere da questa autorizzate troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni del precedente articolo 10.1.

II. DELIBERE-QUADRO

Ai fini della presente procedura, sono ammesse delibere-quadro per il compimento da parte della Società di serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate che verranno individuate dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo.

Le delibere-quadro dovranno avere efficacia non superiore ad un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza, le operazioni oggetto delle delibere stesse, riportando il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da compiere nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali operazioni.

Alle delibere-quadro si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della specifica delibera-quadro, cumulativamente considerate.

Gli organi delegati, sulla base di apposita informativa predisposta dalla Funzione Responsabile, danno informativa in ordine all'esecuzione di ciascuna delibera-quadro al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.

I2. MODALITÀ D'ISTRUZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI REALIZZATE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE

12.1 Ai fini dell'applicazione della presente procedura, sono Operazioni con Parti Correlate realizzate per il tramite di società controllate, le Operazioni compiute dalle società controllate della Società che siano soggette all'approvazione e/o all'esame di organi o di esponenti aziendali della Società ai sensi dello statuto della Società o in virtù di delibere del Consiglio di Amministrazione della Società o di deleghe conferite dalla Società in base alla normativa interna ("Operazioni realizzate per il tramite di società controllate").

La nozione di controllo che rileva per l'individuazione delle Operazioni realizzate per il tramite di società controllate è quella stabilita dall'articolo 2359 del codice civile.

Le Operazioni realizzate per il tramite di società controllate sono soggette alle modalità istruttorie e d'approvazione di cui ai successivi paragrafi del presente articolo 12.

Sono ammesse delibere-quadro per le operazioni realizzate per il tramite di società controllate. Tali delibere sono soggette *mutatis mutandis* alle condizioni di

cui al primo, al secondo ed al quarto paragrafo del precedente articolo II e sono sottoposte al preventivo parere non vincolante del Comitato Parti Correlate.

- 12.2 Prima di porre in essere un'Operazione realizzata per il tramite di società controllata, la Funzione Responsabile della società controllata, non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'operazione e delle informazioni disponibili, verifica se la controparte è una Parte Correlata. In tal caso, la Funzione Responsabile della società controllata comunica senza indugio, per iscritto, alla Direzione Affari Societari tutte le informazioni relative all'operazione quali, a titolo esemplificativo, il nome della controparte, la descrizione dell'operazione e le condizioni della stessa.
- 12.3 La Direzione Affari Societari accerta se l'Operazione realizzata per il tramite di società controllata è un Operazione con Parte Correlata. In tal caso la Direzione Affari Societari effettua gli accertamenti di cui al precedente articolo 8.2, verificando in particolare se l'operazione rientra in uno dei casi di esclusione previsti dal Regolamento Consob sulle parti Correlate o dal precedente articolo 7 o sia in attuazione di una delibera-quadro.
- **12.4** La Direzione Affari Societari informa la Funzione Responsabile della società controllata dell'esito degli accertamenti di cui al precedente paragrafo 12.3.
- **12.5** Qualora l'operazione si qualifichi come Operazione Esclusa o come operazione in attuazione di una delibera-quadro, non si applicano i successivi paragrafi del presente articolo 12.

Si applicano gli articoli 7.2 e 8.5 della presente procedura.

La Direzione Affari Societari informa su base trimestrale il Comitato Parti Correlate con riguardo alle Operazioni Escluse ed alle operazioni in attuazione di delibere-quadro, indicando di che categoria di operazione si tratti e fornendo, per iscritto, oggettivi elementi di riscontro delle ragioni dell'esclusione.

12.6 Qualora l'operazione non si qualifichi come Operazione Esclusa o come operazione in attuazione di una delibera-quadro, la stessa è soggetta al preventivo parere non vincolante del Comitato Parti Correlate.

A tal fine la Funzione Responsabile della società controllata fornisce tempestivamente alla Direzione Affari Societari informazioni complete ed adeguate in merito all'operazione e la Direzione Affari Societari sottopone tempestivamente tali informazioni al Comitato Parti Correlate.

12.7 Il Comitato Parti Correlate rilascia il proprio parere non vincolante sull'operazione e lo trasmette alla Direzione Affari Societari in tempo utile al fine di consentire all'organo competente della Società di approvare o esaminare l'operazione.

La Direzione Affari Societari trasmette tempestivamente tale parere all'organo della Società competente ad approvare o esaminare l'operazione.

- 12.8 La Direzione Affari Societari dà tempestivamente notizia della delibera o dell'esame dell'operazione da parte del competente organo della Società alla Funzione Responsabile della società controllata.
- 12.9 La Funzione Responsabile della società controllata predispone apposita informativa sulle modalità di esecuzione dell'Operazione realizzata per il tramite di società controllata e la trasmette alla Direzione Affari Societari per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.
- **12.10** Qualora operino i Presidi Equivalenti, le disposizioni di cui al presente articolo 12 relative al Comitato Operazioni Parti Correlate si applicano, *mutatis mutandis*, a tali presidi.

13. INFORMATIVA

13.1 In occasione di <u>Operazioni di Maggiore Rilevanza</u>, da realizzarsi anche da parte di società, italiane o estere, controllate dalla Società, la Direzione Affari Societari, con il supporto delle funzioni aziendali coinvolte, dovrà predisporre e mettere a disposizione del pubblico un documento informativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del Regolamento Consob sulle Parti Correlate.

La Direzione Affari Societari, con il supporto delle funzioni aziendali coinvolte, dovrà predisporre e mettere a disposizione del pubblico un documento informativo anche nel caso in cui, nel corso dell'esercizio sociale, siano concluse con una Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 3 del Regolamento Consob sulle Parti Correlate. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento Consob sulle Parti Correlate.

Nei termini previsti dall'articolo 5 del Regolamento Consob sulle Parti Correlate, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o sul sito internet, gli eventuali pareri del Comitato Parti Correlate e degli esperti indipendenti scelti dal Comitato e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione.

13.2 In caso di <u>Operazioni di Minore Rilevanza</u>, approvate in presenza di un parere negativo del Comitato Parti Correlate, la Direzione Affari Societari, con il supporto delle funzioni aziendali coinvolte, dovrà predisporre e mettere a disposizione del pubblico un documento informativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma I, lettera g) del Regolamento Consob sulle Parti Correlate.

- 13.3 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le informazioni di cui all'articolo 6, comma 1 del Regolamento Consob sulle Parti Correlate.
- 13.4 La relazione intermedia sulla gestione e la relazione sulla gestione annuale devono contenere le informazioni di cui all'articolo 5, comma 8 del Regolamento Consob sulle Parti Correlate. L'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando eventuali aggiornamenti significativi.
- 13.5 Al fine di garantire il coordinamento con le procedure di cui all'articolo 154-bis del TUF, la Direzione Affari Societari fornisce al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari le informazioni periodiche di cui ai precedenti articoli 9.1.7 e 10.1.6 nonché ogni altra informazione richiesta dal dirigente stesso.
- 13.6 La Funzione Responsabile della Società o della società controllata che compie l'operazione è tenuta a trasmettere tempestivamente alla Direzione Affari Societari ed alle altre funzioni coinvolte le informazioni ed i documenti necessari per l'adempimento degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi del presente articolo 13 nonché le informazioni ed i documenti necessari per ottemperare agli obblighi di informativa inderogabilmente previsti, per le Operazioni Escluse, le delibere-quadro e le relative operazioni di attuazione, dal Regolamento Consob sulle Parti Correlate.

14. REGISTRO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 14.1 La Direzione Affari Societari alimenta un apposito registro, mantenuto su supporto elettronico, in cui vengono archiviate tutte le Operazioni con Parti Correlate, ivi incluse le Operazioni Escluse, poste in essere, dalla Società anche tramite le sue controllate.
- 14.2 Al Registro di cui al precedente paragrafo 14.1 hanno accesso il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i responsabili delle funzioni amministrative della Società e delle controllate.

15.VIGILANZA SULLA PROCEDURA

Il collegio sindacale vigila sulla conformità della procedura alla disciplina applicabile, nonché sull'osservanza della stessa e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, comma 2, codice civile ovvero ai sensi dell'articolo 153 del TUF. A tal fine, le norme interne predispongono adeguati flussi informativi per il collegio sindacale.

16. PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO

La presente procedura e le sue successive modifiche sono pubblicate sul sito internet della Società a cura della Direzione Affari Societari, fermo restando l'obbligo di pubblicità, mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione.

Ogni modifica della procedura sarà soggetta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate, come di tempo in tempo costituito.

17. RISERVATEZZA

Le informazioni ricevute o comunque acquisite da tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni con Parti Correlate, devono essere mantenute strettamente riservate e confidenziali e gestite secondo quanto disposto dalla procedura per la gestione e la comunicazione delle informazioni privilegiate della Società.

18. DISPOSIZIONI FINALI

La Società ha valutato (i) di non estendere l'applicazione della presente procedura nei confronti di soggetti diversi dalle Parti Correlate identificate nell'Appendice al Regolamento Consob per le Operazioni con Parti Correlate , (ii) di identificare le Operazioni di Maggiore Rilevanza in modo da includere solo le operazioni che superino le soglie previste dall'Allegato 3 del Regolamento Consob sulle Parti Correlate, (iii) di non avvalersi dell'esenzione per le Operazioni con Parti Correlate compiute in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale di cui all'articolo I I, comma 5 del Regolamento Consob sulle Parti Correlate e (iv) di non avvalersi della possibilità di definire un ammontare massimo di spesa per i servizi resi dagli esperti indipendenti in relazione alle Operazioni di Minore Rilevanza di cui all'articolo 7, comma 2 del Regolamento Consob sulle Parti Correlate.

Allegato I

PRESIDI EQUIVALENTI

Si considerano "Presidi Equivalenti" i seguenti presidi posti a tutela della correttezza sostanziale delle Operazioni di Maggiore o di Minore Rilevanza che operano qualora uno o più membri del Comitato Parti Correlate siano la controparte di una determinata operazione o una parte correlata alla controparte dell'operazione ("Amministratore Correlato" e "Amministratori Correlati").

- I. Qualora un membro del Comitato Operazioni Parti Correlate si qualifichi come Amministratore Correlato:
- (i) in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, i compiti di cui al comma I, lettera b) dell'articolo 8 del Regolamento Consob sulle Parti Correlate sono svolti dai due membri del Comitato che si qualificano come Amministratori Non Correlati, che possono delegarli ad uno di loro stessi;
- (ii) il parere sull'operazione è reso dai due Amministratori Non Correlati all'unanimità.
- 2. Qualora due membri del Comitato si qualifichino come Amministratori Correlati, le attività di cui al precedente paragrafo I sono svolte dal membro del Comitato che si qualifica come Amministratore Non Correlato unitamente all'Amministratore Indipendente Non Correlato più anziano d'età non appartenente al Comitato.
- 3. Qualora tutti i membri del Comitato si qualifichino come Amministratori Correlati, le attività di cui al precedente punto I sono svolte dal Collegio Sindacale.
- 4. Qualora i presidi di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3 non possano trovare applicazione, le attività di cui al precedente paragrafo 1 sono svolte da un esperto indipendente, individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.